

Pubblicato il 26/04/2019

N. 05246/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01497/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Seatt Societa' Cooperativa Sociale Servizi Avanzati Tecnologici e Terapeutici A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso il suo studio come da PEC Registri Giustizia;

*contro*

Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7;

*nei confronti*

N.T.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, 39;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Roma 3 n. 967 del 31.12.2018, recante aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di Back Office per gli sportelli polifunzionali – lotto n. 1”;

1) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

per l'annullamento:

- per quanto di ragione ed ove occorrente, della deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 20.02.2019 avente ad oggetto “Modifica deliberazione n. 967 del 31.12.2018 relativa a aggiudicazione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Back Office per gli sportelli polifunzionali lotto n. 1. Ampliamento del servizio di cui al lotto n. 1. Proroga attuale servizio back office”;

di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di N.T.A. S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

a) la ricorrente società partecipava alla gara per l'affidamento del “Servizio di Back Office per gli sportelli polifunzionali – lotto n. 1” della ASL Roma 3 (attività connesse alla prenotazione prestazioni sanitarie). Importo a base d'asta del Lotto 1: oltre 1 milione 864 mila euro. Durata del contratto: 24 mesi. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Esito della gara: NTA s.r.l. (controinteressata aggiudicataria) 99,16 punti; SEATT (ricorrente seconda classificata) 90,54 punti;

- b) gli esiti della gara venivano impugnati per plurimi profili di violazione di legge (art. 95 decreto legislativo n. 50 del 2016) nonché per eccesso di potere sotto il profilo di difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti, con particolare riguardo alla valutazione delle offerte tecniche (vedasi criteri su esperienza maturata nel settore specifico, caratteristiche delle attrezzature, sistema di monitoraggio delle prestazioni e connessa reportistica, aspetti migliorativi). Si formulava altresì istanza di accesso agli atti di gara;
- c) si costituivano in giudizio l'intimata amministrazione sanitaria e la controinteressata NTA, entrambe per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione;
- d) in seguito al deposito nel presente giudizio dell'intera offerta tecnica, con successivo atto di motivi aggiunti le censure di cui al punto b) venivano estese ad altri aspetti della valutazione effettuata dalla commissione di gara (progetto di utilizzazione delle risorse umane, tempistiche sostituzione personale, attestazioni professionali, organizzazione aziendale);
- e) resistevano anche avverso tali motivi aggiunti l'intimata amministrazione sanitaria e la controinteressata aggiudicataria del servizio;
- f) alla camera di consiglio del 26 marzo 2019, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Considerato che:

01. Va innanzitutto dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla lamentata mancata ostensione dei documenti di gara, essendo stati i medesimi pacificamente prodotti nel corso del presente giudizio;

1. Nel merito è ampiamente noto l'indirizzo secondo cui: *“le valutazioni in ordine alla congruità delle offerte tecniche dell'Amministrazione pubblica sono espressione di discrezionalità della stessa e, quindi, assoggettabili ad un sindacato limitato alla presenza*

*di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero ad evidenti errori di fatto, ferma restando l'impossibilità da parte del giudice di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica di congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera della Pubblica amministrazione”* (Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2016, n.1756). Ed ancora: *“Nell'ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità: pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione”* (cfr., ex multis, T.A.R. Lecce, sez. I, 7 maggio 2018, n.769); *“Nelle gare di appalto, che prevedono il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta”* (T.A.R. Lazio, sez. III-quater, 23 marzo 2018, n. 3331);

2. Tanto premesso si osserva come, nel caso di specie, la tesi di parte ricorrente risulti nella sostanza volta a rifiutare aprioristicamente la valutazione compiuta dalla commissione di gara, proponendo al riguardo una ricostruzione del tutto alternativa dei criteri e dei parametri di giudizio cui la stessa avrebbe dovuto piuttosto attenersi (si tratta, in più di un passaggio, di una vera e propria “rivisitazione dei punteggi”);

3. Non vengono in altre parole mai sollevati aspetti di manifesta irragionevolezza o di palese erroneità nei giudizi espressi dalla commissione di gara, traducendosi le censure medesime in una inammissibile e personale sostituzione nelle valutazioni discrezionali compiute dalla commissione stessa;

4. Una simile impostazione difensiva (mancata prospettazione di aspetti di manifesta irragionevolezza e sovrapposizione di giudizi) è particolarmente evidente nella parte in cui si contesta: che la controinteressata non avrebbe una maggiore esperienza nello specifico settore (e ciò soprattutto a fronte dei numerosi servizi a tal fine allegati in sede di offerta tecnica dalla stessa controinteressata); che la controinteressata non avrebbe offerto nuove forniture informatiche ma soltanto la sostituzione di quelle esistenti laddove obsolescenti (criterio questo del resto del tutto logico e razionale, visto che la controinteressata stessa è l'attuale fornitore del servizio e non vi sarebbe ragione, solo perché trattasi di nuovo appalto, per sostituire macchinari di cui non è stata dimostrata l'inidoneità); che la commissione avrebbe dovuto assegnare un diverso punteggio per il monitoraggio delle prestazioni, per la reportistica e per gli aspetti migliorativi (e tanto senza mai specificare le ragioni per cui la commissione avrebbe attribuito un così ingiusto punteggio ad entrambi i concorrenti); che in relazione alla organizzazione aziendale la controinteressata avrebbe proposto *“la messa a disposizione di un generico sistema di work flow e di monitoraggio, senza tuttavia, indicarne le relative caratteristiche”* (e ciò senza mai descrivere anche solo sinteticamente in cosa consisterebbe questo “generico sistema”);

5. La tesi di parte ricorrente si appalesa altresì estremamente generica laddove si afferma: che la commissione non avrebbe assegnato alla ricorrente un punteggio migliore in riferimento al progetto di utilizzazione delle risorse umane, atteso che non viene specificato quale sarebbe il numero effettivo di persone ulteriori asseritamente messe a disposizione dell'ASL medesima; che avrebbe “in organico” 32 laureati, diversamente dalla controinteressata che ne avrebbe solo 8, senza tuttavia tenere conto che ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio occorre unicamente soffermarsi sul numero di laureati *“messi concretamente a disposizione”* dell'ASL; che in tema di tempistiche di sostituzione si *“prefigura un inammissibile scenario in cui, di fatto, la gestione delle esigenze del servizio viene affidata alla committenza ... attraverso l'utilizzo di assistant”*

(senza in tal modo meglio specificare per quale via tale gestione si rivelerebbe inappropriata);

6. Si appalesa per tale via un procedimento nuovo e diverso, quello ossia in concreto prospettato dalla difesa di parte ricorrente, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede per i puntuali limiti al riguardo pacificamente posti dalla giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5387).

Ritenuto in conclusione di rigettare il presente ricorso, per tutte le ragioni sopra partitamente evidenziate, con condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta, come da motivazione.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, da quantificare nella complessiva somma di euro 5.000 (cinquemila/00), oltre IVA e CPA e da ripartire in parti eguali in favore della intimata amministrazione e della controinteressata società.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Massimo Santini**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

## IL SEGRETARIO